

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE.

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relativi agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente a mezzo di autovettura.

Tutte le attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante noleggio di autoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 2 DEFINIZIONE

Il servizio di noleggio con conducente provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici in linea. L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

ART. 3 SERVIZI DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura si rivolge all'utenza specifica che richiede, presso la sede del vettore, una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.

La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Il numero delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente svolto con autovettura è fissato, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 25/2007 in una unità

ART. 4 DISCIPLINA DEI SERVIZI

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (autonoleggio) di cui alla legge n. 21 del 15.01.1992 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuato con veicoli adibiti al trasporto massimo di nove persone compreso il conducente.

Tali servizi sono altresì disciplinati dalle presenti norme:

- artt 19 e 85 del D.P.r. n. 616 del 24.07.1977
- L. regione Liguria n. 25 del 04.07.2007
- dalla legge n. 248 del 04.08.2006
- dal D.L. n. 285 de 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.

- dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della Strada
- dal D.M. n. 572 del 13.2.1992 riguardante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente
- dall'art. 8 della legge n. 104 del 05.02.1992
- dal D.M. 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea
- dal D.M. 20.04.1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con vettura
- da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

ART.5 FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 della legge n. 21 del 15.01.1992 i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto all'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 443/1985,
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione,
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge,
- d) essere imprenditori privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.

ART. 6 CONDIZIONI DI ESERCIZIO

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura

E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

E' ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio di conducente fino ad un massimo di due

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Il titolare trasmette annualmente all'Ufficio Commercio l'elenco dei dipendenti o dei collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione contributiva e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

ART 7 CONTRASSEGNI PER AUTOVETTURE

Le autovetture in servizio di noleggio con conducente portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione alta e centrale, un contrasegno adesivo con la scritta " NOLEGGIO" con ai lati lo stemma del Comune e della Regione Liguria delle dimensioni minime di cm. 20 di larghezza per cm 10 di altezza e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC", lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione con il numero progressivo della stessa, con le dimensioni di cm 8 di larghezza e cm 10 di altezza.

La targa posteriore di cui la precedente comma deve essere fissata con vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.

Sui suddetti veicoli è vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.

ART. 8 SERVIZIO SOSTITUTIVO O INTEGRATIVO DEL TRASPORTO DI LINEA

Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa, sentito il parere della commissione di cui all'art. 10, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario del servizio di linea e il noleggiatore.

ART. 9 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati della Comunità Europea è consentita, per reciprocità, l'acquisizione di servizi nei territori comunali.

L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 10 COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA

Entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento, la Giunta Comunale provvede alla nomina di una Commissione Comunale Consultiva che opererà nella valutazione delle problematiche relative all'organizzazione e all'esercizio del servizio, all'applicazione del Regolamento e così composta:

- Responsabile del Servizio Attività Produttive
- Segretario Comunale,
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale
- 2 rappresentanti designate dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale
- 1 rappresentante designato dalle Associazioni dei consumatori

Nel caso in cui entro i termini stabiliti taluna delle Associazioni di categoria non provveda alla designazione dei propri rappresentanti, la Commissione sarà costituita dai soli componenti designati.

Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Ufficio comunale competente.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei componenti in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due componenti.

Ai fini delle assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissibilità dei candidati,
- procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati dall'art. 14 e redige la graduatoria di merito,
- trasmette la graduatoria al Funzionario responsabile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione dura in carica cinque anni.

Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per mancanza del numero legale, la Giunta Comunale potrà avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

ART. 11 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON AUTOVETTURA.

L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura (fino a nove posti compreso il conducente) è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale.

Non soddisfa al requisito di idoneità morale chi:

- abbia riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni,
- risulti sottoposto sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa (L. n. 575 del 31.05.1975 e s.m.i.),
- sia stato assoggettato o abbia in corso procedure fallimentari.

Nei casi di cui sopra il requisito di idoneità morale continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

L'idoneità professionale è comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della patente di guida
- possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'art. 116, comma 8, del CdS;
- essere iscritto nel "Ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'art. 8 della LR Liguria n. 25/2007.

Altri requisiti:

- avere a disposizione una rimessa nel Comune di Follo, idonea allo svolgimento dell'attività ed in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza del lavoro;
- essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio,
- non essere titolare di licenza per il Servizio Taxi.

ART. 12 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune, nei termini di cui all'art. 1, le autorizzazioni.

Il bando di concorso è pubblicato sul bollettino della Regione Liguria e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti interessati tramite il sito ufficiale del Comune.

ART. 13 CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- numero delle autorizzazioni da assegnare,
- requisiti per la partecipazione al concorso,
- elenco dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione,
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli,
- indicazione del termine per la presentazione delle domande,
- schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente le dichiarazioni di proprietà o di disponibilità del veicolo.

ART. 14 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente la Commissione di cui all'art. 10 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- idoneità professionale conseguita a norma della L.R. 25/2007 PUNTI 3
 - diploma di maturità o diploma di laurea PUNTI 1
 - diploma di scuola media inferiore PUNTI 1
 - periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o periodi di servizio in proprio gestendo attività di noleggio con conducente PUNTI 2 A SEMESTRE
- FINO AD UN MASSIMO DI SEI SEMESTRI
- residenza nel Comune di Follo PUNTI 2

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più anziano di età.

ART. 15 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE PER AUTOVETTURA.

Il Responsabile del Servizio Attività Produttive, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'art. 10, provvede all'assegnazione del titolo.

Il rilascio del titolo è subordinato al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

ART. 16 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'esercizio ha validità illimitata a condizione che il titolare sottoponga ogni anno il veicolo alla verifica dei requisiti come previsto dall'art. 80 del CdS nonché permangano, in capo al titolare, tutti i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

Nel caso di sostituzione del veicolo il titolare dell'autorizzazione provvede ad inoltrare apposita richiesta al competente Ufficio comunale che, a seguito dell'avvenuta immatricolazione da parte del competente Ufficio M.T. del nuovo veicolo e accertamento della permanenza in capo al titolare dei requisiti di noleggiatore, provvede al rilascio di nuovo titolo ovvero all'annotazione del cambio veicolo sull'autorizzazione stessa.

ART. 17 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione fa parte della dotazione dell'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- essere in possesso dell'autorizzazione da almeno cinque anni,
- avere compiuto sessant'anni,
- essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, ovvero può essere trasferita, entro il termine di due anni, ad altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei prescritti requisiti. Trascorso tale termine l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il responsabile dell'Ufficio comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente Ufficio comunale,
- la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata presso il competente Ufficio comunale competente unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione.

ART. 18 DEI MEZZI NOLEGGIATI PER IL TRASPORTO PROMISCUO.

Il servizio è consentito con autovetture o autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose aventi la carta di circolazione rilasciata sulla base di libera licenza comunale d'esercizio ai sensi dell'art. 85 del CdS.

ART. 19 INIZIO O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO CON AUTOVETTURA

Nel caso di assegnazione o di acquisizione dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata nel termine perentorio di due giorni al competente Ufficio comunale.

ART. 20 OBBLIGHI E DIVIETI DEL NOLEGGIATORE

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza,
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto,
- mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo,
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente,
- consegnare all'Ufficio comunale competente qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo,
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari,

- mantenere in perfetta efficienza la strumentazione a bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri,
- rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto,
- tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa,
- portare animali propri in vettura,
- interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in caso di accertata forza maggiore o di evidente pericolo,
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata,
- rifiutare il trasporto di bagagli al seguito nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli del veicolo,
- fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio,
- effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

ART. 21 NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- fumare durante il trasporto,
- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento,
- sporcare o danneggiare il veicolo,
- pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o il deturpamento della vettura,
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 22 COLLABORAZIONE ALLA GUIDA

I titolari di autorizzazione all'esercizio di noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all'art. 8 della LRL n. 25/2007.

ART. 23 INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare il servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 24 TRASPORTO PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, compresa la salita e discesa dal mezzo ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti occorrenti alla loro mobilità.

Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.

Il trasporto di carrozzine, cani guida ed altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ART. 25 TARIFFE PER IL NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU AUTOVETTURE

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Il Comune di Follo, su proposta della Commissione di cui all'art. 10, e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente distinte per centro urbano e fuori centro urbano.

Le tariffe così determinate devono essere esposte sul veicolo.

ART. 26 CONTACHILOMETRI

I veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

ART. 27 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI AUTOVETTURE.

Il Comune di Follo autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio per la sostituzione di vetture guaste o incidentate.

La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:

- la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con o senza conducente operanti anche in comuni limitrofi,
- il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno,
- l'autorizzazione alla locazione deve contenere il numero di targa del veicolo guasto nonché quello del veicolo locato e deve essere conservato a bordo di quest'ultimo.

ART. 27 VIGILANZA RECLAMI CONTROLLI

La vigilanza del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 689/1981.

La Polizia Municipale può disporre, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale.

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Follo che, esperiti gli accertamenti del caso, informa l'Amministrazione Comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

ART. 29 SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 50,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza avere ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 8 della LRL 25/2007 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €250,00 ad €2.500,00 ai sensi di quanto disposto dalla LRL n. 40/1994.

Nel caso di contestazione immediata della violazione l'inadempiente può pagare entro sessanta giorni, a titolo di oblazione, una somma pari al minimo edittale previsto per la violazione stessa.

Le procedure per l'erogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti sono quelle indicate nei commi 3, 4 e 5 della LRL 40/1994.

ART. 30 RINUNCIA

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta al competente Ufficio comunale.

ART. 31 SOSPENSIONE

L'autorizzazione è sospesa dal responsabile del Servizio attività Produttive, per un periodo non superiore ai sei mesi, nei seguenti casi:

- violazione delle norme del CdS tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati,
- violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto,
- violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi,
- violazione delle norme che regolamentano il trasporto dei portatori di handicap (art. 24),
- violazione per tre volte nell'arco dell'anno di norme per le quali è stata comminata sanzione pecuniaria di cui al precedente art. 29,
- violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

Il responsabile di cui al comma 1, sentita la Commissione di cui all'art. 10, dispone il periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 32 REVOCA

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 10, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- per la violazione delle norme che vietano il cumulo (art. 6, comma 3),
- quando in capo al titolare vengono a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore (artt. 5, 11 e 12),
- quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore,
- per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste dall'art. 17,
- a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco del triennio adottati ai sensi dell'art. 31,
- per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio,
- per motivi di pubblico interesse.

La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 33 DECADENZA

Il responsabile del servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 10, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 19.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 34 INDENNIZZI

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza, revoca dell'autorizzazione.

ART. 35 RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

ART. 36 RECLAMI SUL SERVIZIO

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'Ufficio comunale Attività Produttive, il quale procede, in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale, agli accertamenti del caso, adottando i provvedimenti conseguenziali.

ART. 37 ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

ART. 36 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n.